



PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO

promosso

**dal PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA
e ANTITERRORISMO**

e

**dal PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA
presso la CORTE di APPELLO di CAGLIARI**

tra

le PROCURE della REPUBBLICA della SARDEGNA

A. I Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto di Cagliari, dopo apposita riunione promossa dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dal Procuratore Generale della Repubblica, ai fini di un efficace coordinamento della loro azione e di una utilizzazione razionale della polizia giudiziaria, convengono quanto di seguito specificato.

1. Tra il pubblico ministero ordinario ed il pubblico ministero distrettuale si procederà ad un immediato scambio di informazioni in relazione agli interventi urgenti che, per i soggetti coinvolti, per le modalità o per la tipologia dei reati, possano essere riferibili, sia pure in linea di ipotesi, a fenomeni di criminalità organizzata. ✓
2. Il Procuratore ordinario invierà, per conoscenza, al Procuratore distrettuale e al Procuratore Nazionale le notizie di reato e le informative per i reati che, anche se diversi da quelli indicati nell'art. 51 comma 3-bis c. p. p., potenzialmente riguardino la criminalità organizzata. Allo stesso modo il Procuratore distrettuale invierà al Procuratore ordinario, per conoscenza, e al Procuratore Nazionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 371-bis c. p. p., le notizie di reato e le informative relative a delitti di cui ✓

all'art. 51, comma 3-bis, c. p. p., commessi nell'ambito territoriale di ogni Procura ordinaria. In ogni caso, l'utilizzo processuale degli atti inviati per conoscenza potrà avvenire soltanto previa intesa fra il Procuratore distrettuale e il Procuratore ordinario.

Ai fini di quanto sopra previsto, si considerano reati che potenzialmente riguardano la criminalità organizzata:

- le associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di delitti normalmente riconducibili a contesti di criminalità organizzata;
- gli omicidi ed i tentati omicidi di personaggi appartenenti alla malavita per i quali vi sono elementi per presumere che tali delitti si inseriscano in contesti di criminalità organizzata;
- i delitti in materia di stupefacenti per i quali sono concretamente ipotizzabili sviluppi investigativi in direzione associativa;
- i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c. p.) sempre che riguardino denaro, titoli e beni di rilevante importo;
- i delitti di usura (artt. 644 c. p.) qualora siano attribuibili a contesti associativi e facciano presumere ragionevolmente la presenza della criminalità organizzata;
- il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies L. 356/92);
- qualunque altro reato per cui gli autori o altre circostanze di fatto fanno ritenere che siano inquadrabili in contesti di criminalità organizzata.

Si intende per contesto di criminalità organizzata quello caratterizzato da una logica di profitto e da una struttura organizzativa complessa che non si risolva semplicemente nella somma di contributi individuali.

3. Il Procuratore ordinario trasmetterà, per conoscenza e con plico riservato, al Procuratore distrettuale copia delle comunicazioni di notizie di reato, delle denunce e delle informative riguardanti i delitti di cui al punto 2. Di tale adempimento informerà il Procuratore Generale.
4. Il Procuratore distrettuale trasmetterà alle Procure ordinarie interessate, tempestivamente e comunque con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di 180 giorni stabilito per la redazione del verbale illustrativo, copia delle dichiarazioni del

collaboratore nella parte in cui lo stesso abbia riferito su fatti di competenza delle suddette Procure ordinarie, con le quali concorderà modalità e termini per eventuali audizioni del collaboratore medesimo.

5. I Procuratori ordinari potranno delegare le indagini riguardanti i delitti di cui al punto 2. anche ai servizi interprovinciali della polizia giudiziaria e alla Direzione Investigativa Antimafia, informandone il Procuratore distrettuale.
6. Per consentire al Procuratore ordinario interessato di avere l'esatta conoscenza dei fenomeni e dei gruppi criminali operanti nel suo territorio, il Procuratore distrettuale gli trasmetterà copia delle ordinanze di misure cautelari (immediatamente dopo l'esecuzione di esse) e delle richieste di rinvio a giudizio avanzate nei confronti di imputati dimoranti nell'ambito territoriale della Procura ordinaria.
7. Il Procuratore distrettuale e il Procuratore ordinario, d'intesa fra loro, potranno richiedere al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ai sensi dell'art. 105 del D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159, l'applicazione di magistrati della Procura ordinaria alla Procura distrettuale per la trattazione di procedimenti riguardanti taluno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c. p. p. la cui connotazione territoriale è riferita al territorio del circondario. ✓
8. Per le indagini riguardanti la tratta delle persone continuano ad osservarsi, se non contrastanti con il presente protocollo, anche le intese contenute nello specifico protocollo siglato a Cagliari il 19 marzo 2009, che deve intendersi qui integralmente richiamato. ✓
9. Tra la Procura distrettuale e le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni più specificamente si conviene quanto segue:
 - a. Nel rispetto delle competenze funzionali, gli atti dei procedimenti di competenza delle Procure del distretto nei quali si rilevi la presenza, in qualità di indagati, di uno o più minorenni, saranno immediatamente trasmessi alla Procura per i minorenni, per consentire a questa di iniziare le indagini e di rendere rapido ed effettivo il coordinamento delle rispettive attività di indagine.

- b. Gli Uffici, tramite i Sostituti designati per la trattazione dei rispettivi procedimenti, procederanno allo scambio immediato di informazioni utili, in particolare comunicandosi le direttive impartite alla Polizia Giudiziaria per gli accertamenti di comune rilevanza ed interesse.
- c. I magistrati, nell'effettuare le indagini collegate, cureranno di compiere congiuntamente gli atti di indagine che risultino utili per i rispettivi procedimenti.

La presente risoluzione verrà portata a conoscenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

Cagliari, 4 luglio 2016

Il Procuratore della Repubblica f.f.
presso il Tribunale di Cagliari
Dott. Gilberto Ganassi Proc. Agg.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nuoro
Dott. Andrea Garau

Il Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale di Tempio Pausania
Dott. Domenico Fiordalisi

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
di Cagliari
Dott.ssa Anna Cau

Il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di
Appello di Cagliari
Dott. Roberto Saieva

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Sassari
Dott. Giovanni Caria

Per il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Oristano
Dott. Paolo De Falco Sost.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lanusei
Dott. Biagio Mazzeo

Per il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
di Sassari
Dott.ssa Roberta Pischedda Sost.

Il Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo
Dott. Franco Roberti